

**GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI METADONE
CLORIDRATO CON SISTEMA DI EROGAZIONE
INFORMATIZZATO “IN SERVICE” TRAMITE DISPENSER
OCCORRENTE AI SER.D. E RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE
PIEMONTE, L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA E LA REGIONE
MOLISE (GARA 81 - 2024).**

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del, (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. Piemonte S.p.A.**”)

....., con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.
..., REA di, P. IVA, in persona del, (nel seguito
per brevità anche “**Fornitore**”).

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese] nella sua qualità di
 impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre
 alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____

_____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, e la
mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta
al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____
_____, repertorio n. _____ in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini
del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per
brevità anche “*Fornitore*”).

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte
S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del
D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l’art. 9, co. 1 del D.L. aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni L.
23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione,
l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’art. 1, co. 455 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR Piemonte S.p.A. è
stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, co. 1 del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno
2014, n. 89;

d) con D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie
merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'art. 9, co. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

e) i “*farmaci*” figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00;

f) S.C.R. Piemonte S.p.A., con deliberazione del Direttore Appalti n. 318 dell'11 ottobre 2024, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte e in qualità di Soggetto Aggregatore, ha indetto procedura aperta per l'affidamento della fornitura di metadone cloridrato con sistema di erogazione informatizzato “*in service*” tramite dispenser occorrente ai SER.D. e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, l'Azienda USL Valle D'Aosta e la Regione Molise (Gara 81-2024), per un importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni previste, pari a Euro 13.884.127,704 (tredicimilionioctocentoottantaquattromilacentosettantasette,704), IVA esclusa, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0,00 (zero/00);

g) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche “*Codice*”);

h) con Determinazione del Direttore Appalti n. _____ del _____, S.C.R.

Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la procedura al Fornitore per un importo totale complessivo offerto pari a Euro _____ oltre I.V.A.;

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____, prestata mediante *fideiussione bancaria/polizza assicurativa* n. _____, rilasciata da _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi Ordinativi di fornitura (di seguito anche solo "*Ordinativi*");

j) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il servizio di supporto ed assistenza secondo quanto disposto all'art. 9 del Capitolato Tecnico (di seguito anche "*Capitolato*") e ha comunicato un numero telefonico ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti (di seguito anche "*Enti*" o "*Aziende Sanitarie*") con l'emissione dell'Ordinativo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati, il Codice etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico (di seguito “*Capitolato*”) e suoi allegati, l’Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di metadone cloridrato con sistema di erogazione informatizzato “*in service*” tramite dispenser occorrente ai SER.D. e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, l’Azienda USL Valle D’Aosta e la Regione Molise (Gara 81-2024) per un importo totale di € _____, come da Tabella allegata alla Determinazione del Direttore Appalti n. _____ del _____.

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti e i servizi di cui al precedente comma nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi sino alla concorrenza del quantitativo massimo.

3. Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta della singola ASR, il software gestionale così come descritto all’art. 3.5 del Capitolato Tecnico al canone fisso annuale offerto, pari a € _____.

4. Unitamente alla fornitura dei Prodotti, il Fornitore dovrà prestare i servizi

connessi in quanto servizi e attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) il trasporto e la consegna;
- b) i resi;
- c) i servizi di supporto e assistenza.

5. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 2 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei Prodotti e dei servizi oggetto della Convenzione medesima alle Amministrazioni Contraenti sulla base del singolo fabbisogno di queste ultime e nel rispetto dell'importo di aggiudicazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né SCR Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, dando invece origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di fornitura emessi dagli Enti che faranno uso della Convenzione nel suo periodo di validità ed efficacia.

7. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi sarà determinato moltiplicando il prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun Ordinativo, [In caso di

[redacted]
prodotti offerti privi di AIC al momento dell'aggiudicazione]: ferma restando la necessità di indicare, in ogni fattura, il dettaglio degli importi dovuti per la fornitura di Dispositivi Medici nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 34/2023, convertito con L. 56/2023.

8. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato e relativi allegati. I singoli Atti di adesione alla Convenzione Regionale (di seguito anche "Atti di adesione"), così come definiti all'art. 1 del Capitolato, sono regolati dal presente documento, dal Capitolato medesimo e dagli Ordinativi che ciascun Ente dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione; in tale Ordinativo dovranno essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura e i riferimenti per la fatturazione.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 36 mesi decorrenti [dalla data di ultima sottoscrizione della stessa] ovvero [dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza].

2. Nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione le Aziende Sanitarie potranno emettere Ordinativi.

3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito, anche eventualmente incrementato, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. (c.d. "estensione temporale a parità di importo contrattuale").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Operatore economico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della Convenzione.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice.

6. SCR Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione alle medesime condizioni economiche e contrattuali per un periodo di 12 (dodici) mesi.

7. In casi eccezionali, la Convenzione in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11 del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.

8. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Atti di adesione non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

9. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione della fornitura e i servi connessi per tutta l'intera durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Al fine di dare esecuzione alla fornitura le Amministrazioni Contraenti devono emettere uno o più Ordinativi dove dovranno essere specificate almeno le seguenti informazioni: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP.

2. Gli Ordinativi, sottoscritti da persona autorizzata a impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo NSO.

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato medesimo.

ART. 5 – INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO

1. Il Fornitore si impegna ad attivare il “service” con la consegna e l'installazione dei dispensatori costituenti i sistemi oggetto della presente Convenzione entro 60 giorni dalla data dell'ordine, presso i SER.D. delle aziende sanitarie richiedenti.

2. L'Installazione sarà effettuata dal personale tecnico della ditta fornitrice con la redazione di un verbale relativo alla avvenuta installazione: tale documentazione dovrà essere consegnata al responsabile del SER.D. presso cui è avvenuta la installazione.

3. Il Fornitore si impegna ad effettuare il collaudo entro 7 (sette) giorni dalla installazione delle apparecchiature, senza alcun onere aggiuntivo per le

Aziende Sanitarie.

4. Tale attività sarà effettuata a cura del personale tecnico del Fornitore e della stessa dovrà essere redatto verbale relativo da rilasciare al Responsabile del SER.D. di riferimento.

5. Il Fornitore si impegna a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza disposte nel Capitolato tecnico.

ART. 6 VERIFICHE

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della merce, le ASR si riservano di verificare la conformità della stessa rispetto alle previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

2. Oltre il termine di cui sopra e per tutta la durata della Convenzione, le Amministrazioni contraenti e S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del Prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento, nell'offerta tecnica e nel campione presentato dal Fornitore in sede di partecipazione alla gara.

3. La verifica si intende positivamente superata solo se il Prodotto consegnato presenta i requisiti qualitativi/quantitativi previsti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso dei Prodotti difettosi e/o non conformi, secondo quanto previsto all'art. 8.2 del Capitolato Tecnico; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Oltre a quanto previsto al precedente articolo e in altre parti della Convenzione, il Fornitore si impegna:

- a. a rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati da SCR Piemonte S.p.a. e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al citato Decreto Legislativo o comunque da comportamenti in contrasto con la L. 190/2012;
- b. ad assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c. a fornire i beni oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
- d. a conformare la qualità del Prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a

consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara dalla stessa richiamata;

f. a verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g. a eseguire il confezionamento, la consegna del Prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato e nell'Ordinativo stesso;

h. a garantire un'adeguata assistenza alle Amministrazioni Contraenti secondo quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura;

i. a non dare esecuzione all'Ordinativo proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto ovvero ad Ordinativi ricevuti oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione Contraente e S.C.R. Piemonte S.p.A.;

j. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi;

k. a fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate all'art. 13 del Capitolato;

l. a informare SCR Piemonte S.p.A. dell'eventuale disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto della Convenzione;

m. a consentire a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

n. a fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la somministrazione necessari per l'erogazione del Prodotto oggetto della presente Convenzione laddove lo richieda;

o. a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei Prodotti oggetto della Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

p. a rispettare ed eseguire quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Tecnico;

q. fornire, su richiesta della singola ASR, il software gestionale di cui all'art. 3.5 del Capitolato Tecnico al canone fisso annuale offerto in sede di gara, pari a € ____;

r. a fornire il nominativo del personale che verrà adibito all'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza e rispettare quanto previsto nel Capitolato Tecnico;

s. a proseguire l'esecuzione della fornitura fino al momento dell'effettivo

subentro del nuovo aggiudicatario (individuato a seguito dell'espletamento di nuova procedura), garantendo l'effettivo e agevole passaggio di consegne;

t. a rispettare le ulteriori prescrizioni del Capitolato Tecnico qui non espressamente richiamate.

ART. 8 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Tali servizi devono intendersi connessi e accessori alla fornitura dei Prodotti; pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il Prodotto aggiudicato.

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna dei prodotti relativi a ciascun Ordinativo dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato.

ART. 8.1. TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il trasporto e la consegna del Prodotto relativo a ciascun Ordinativo dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei Prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto previsto nel Capitolato.

ART. 8.2. SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

Il Fornitore ha attivato e reso operativo un servizio di supporto ed assistenza, disponibile per tutta la durata della Convenzione, disciplinato da quanto previsto dal Capitolato.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi sarà determinato sulla base ai prezzi unitari e canoni annuali di aggiudicazione (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nell'Offerta economica e nell' *[All. ____ alla Determinazione n. ____ del ____]*.

2. I prezzi unitari e canoni annuali di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

3. Gli oneri della sicurezza contro rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (zero/00).

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

5. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorità.

6. Durante il periodo di validità ed efficacia della Convenzione il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile, salvo quanto di seguito previsto.

7. Relativamente ai Prodotti sprovvisti di A.I.C. alla data di aggiudicazione, qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% (cinque%) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% (ottanta%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà, ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. "ISTAT FOI"). L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. La richiesta di aggiornamento dei prezzi in aumento su istanza del Fornitore dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria volta ad accertare la legittimità della medesima ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di riferimento o che tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT FOI del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento, anche parziale, della richiesta, il RUP provvede entro 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento dell'istanza; tale termine può essere interrotto qualora il RUP reputi mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato a seguito di contraddittorio con il Fornitore e sarà comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della richiesta formulata da SCR Piemonte S.p.A. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi già emessi dalle Amministrazioni Contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati. La base di calcolo per la revisione è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli aggiornamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione. In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti secondo le specifiche sopra riportate e non genera un incremento dell'importo massimo della Convenzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, co. 511 della L. 208/2015.

8. Relativamente, invece, ai Prodotti muniti di A.I.C. alla data di aggiudicazione, nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (in seguito "AIFA") o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà

essere ridotto con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerta in sede di gara. Nel caso di aumento del prezzo al pubblico, il prezzo di fornitura sarà incrementato soltanto nel caso in cui tale variazione sia disposta da provvedimenti dell'AIFA. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati all'Agenzia da parte della singola Azienda farmaceutica. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data di comunicazione ufficiale della modifica, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it, corredata da copia del provvedimento AIFA, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerto in gara. In assenza di comunicazione formale, non sarà riconosciuto alcun aumento di prezzo.

9. Il corrispettivo maturato sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni Contraenti non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

10. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

11. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali ed essere

corredata dai documenti di trasporto e consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del Prodotto. Con specifico riferimento ai Prodotti privi di A.I.C. alla data di aggiudicazione, la fattura dovrà altresì riportare distintamente il dettaglio dell'importo dovuto per la fornitura del prodotto e di quello relativo all'esecuzione dei servizi connessi.

12. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 4, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di esito positivo della verifica di conformità dei Prodotti.

13. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli alle Amministrazioni Contraenti all'Atto di adesione delle medesime alla Convenzione.

14. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

15. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il

Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e che, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare in tutto o in parte alla prestazione oggetto della fornitura.

16. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (di seguito "D.U.R.C.") in corso di validità.

17. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 9 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

18. *[Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]* Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di fornitura di competenza di ciascuna che sia stata effettuata e i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva); gli estremi identificativi dei Conti Correnti dedicati sono stati depositati dalle singole imprese associate, le quali si impegnano a comunicarli altresì alle Aziende Sanitarie utilizzatrici all'Atto di Adesione.

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o

eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato, la singola Amministrazione Contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito dalla presente Convenzione e dall'art. 8.1 del Capitolato Tecnico, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 per il primo giorno di ritardo ("Ordinativo di fornitura") e ad Euro 250,00 per ogni giorno successivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. in caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito dalla presente Convenzione e dall'art. 8.3 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 5% del valore della fornitura oggetto di contestazione e comunque non superiore all'0,8 per mille dell'Atto di Adesione, salvo il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti;

c. in caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione del prodotto contestato per difformità quantitativa rispetto al termine massimo stabilito dalla presente Convenzione e dall'art. 8.4 del Capitolato Tecnico, pari al 5% del valore

della fornitura oggetto di contestazione e comunque non superiore all'0,8 per mille dell'Atto di Adesione, salvo il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti;

d. in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti dalla presente Convenzione e dall'art. 12.1 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari 0,5% del valore della fornitura oggetto di contestazione e comunque non superiore all'0,8 per mille dell'Atto di Adesione, salvo il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto e assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla singola Amministrazione Contraente una penale pari a € 300,00 per il primo giorno e a € 150,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo successivo al primo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della

documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati sarà facoltà di SCR Piemonte S.p.A. applicare una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di rinvio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR Piemonte S.p.A. di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, co. 1, 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Ente richiedente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora tali contro deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, a giudizio del medesimo Ente non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite al precedente art. 10, co. 1, 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10, co. 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore potrà contro

dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora tali contro deduzioni non pervengano a S.C.R. Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, a giudizio della stessa S.C.R. Piemonte S.p.A. non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 10, co. 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui al precedente art. 10, co. 1, 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio Atto di Adesione; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato e nella presente Convenzione non preclude il diritto degli Enti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui al precedente art. 10, co. 4, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% (dieci%) S.C.R. Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni

Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra nella misura e nei termini specificati nel Capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

7. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ART. 12 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lett. i) delle premesse. In merito allo svincolo e alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, potrà rivalersi direttamente sulla cauzione anche

relativamente agli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Atti di adesione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione medesima e dagli Ordinativi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% (ottanta%) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, co. 8 del D.Lgs. 36/2023, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei

confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli Atti di adesione. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali ovvero da polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e degli Atti di adesione, pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e degli Atti di adesione è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A.; pertanto, qualora il

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolveranno di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456, cod. civ., i seguenti casi:

- a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci%) dell'importo complessivo della Convenzione;
- b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c. esito positivo delle verifiche antimafia;
- d. cessione di tutto o parte del Contratto;
- e. subappalto non autorizzato;
- f. ingiustificata sospensione della fornitura;
- g. fallimento o altre procedure concorsuali;
- h. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- i. qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

j. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;

k. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

l. mancata rispondenza tra i Prodotti forniti e quelli offerti in sede di gara;

m. ipotesi di cui all'art. 122, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

n. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi. In tal caso il Fornitore si impegna ad eseguire ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore degli Enti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fermo restando il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione SCR Piemonte S.p.A. avrà il diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per

la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC. In ogni caso resta fermo il diritto di SCR Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno subito.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto le seguenti prestazioni _____.

2. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al Disciplinare di Gara e all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo la Convenzione e i singoli Ordinatori, pena la nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'Operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni queste ultime, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano a informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 18 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti degli Enti e di S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al Prodotto offerto, nonché il

compito di gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 19 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Atto di adesione o nell'Ordinativo indica il "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (D.E.C.), il quale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, dovrà verificare la corretta esecuzione di ciascun Ordinativo o Atto di adesione nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla Convenzione e per lo syncolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente, al termine della Convenzione ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. e al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche

in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le suddette norme, eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. Piemonte S.p.A. non ha redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di seguito "DUVRI"); resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto dell'Atto di adesione non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, lo stesso dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il DUVRI, che sarà allegato all'Ordinativo, quale parte integrante dello stesso. Tale DUVRI, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore; diversamente, dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per

errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi per (i) la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per (ii) l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, per (iii) fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per (iv) l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi agli Enti e al Fornitore.

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

5. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, conferiscono a S.C.R. Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli Atti di adesione.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate; pertanto, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A., gli impegni presi con la sottoscrizione della presente Convenzione.

7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

8. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

9. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

10. Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte S.p.A. è contattabile all'indirizzo e-mail *rpd@scr.piemonte.it*.

11. Nell'ambito dei singoli Atti di adesione che verranno adottati sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore garantiscono di impegnarsi e attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai

singoli Atti di adesione è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione Contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione medesima. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

3. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha versato l'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 25 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla SCR Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste, astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al

D.Lgs. 231/2001 o comunque comportamenti in contrasto con la L. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 26 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

* * * * *

Il sottoscritto, quale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate ai seguenti articoli: art 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 11 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali; art. 14 – Clausola risolutiva espressa; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d’autore; art. 21 – Trattamento dei dati; art. 22 – Disciplina applicabile; art. 23 – Foro competente; art. 24 – Spese contrattuali; art. 25 - Codice etico di comportamento e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001; art. 26 – Clausola finale.

IL FORNITORE